



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA:** Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

**OGGETTO:** Accoglimento istanza di congedo straordinario, ex art. 42 D.Lgs. 151/2000, del dipendente matr. n. 53092 della A.S.L. TA.

### IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza assunta al prot. n. 157876 del 28/09/2020, integrata da precisazione acquisita al prot. n. 163266 del 5/10/2020, il dipendente (matricola 53092), a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di poter fruire di un periodo di congedo retribuito a decorrere dal 09/10/2020e fino al 08/10/2021 compreso, per complessivi n. 365 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il Verbale della Commissione Medica d'invalidità civile dell'A.U.S.L. di competenza acquisito agli atti d'ufficio, rivedibile in agosto 2021 che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92 per il congiunto del dipendente (matricola 53092) e che, al fine di assicurare adeguata assistenza, al predetto dipendente è stato riconosciuto il diritto di fruire dei permessi previsti dalla predetta legge ( Det. Dir. 1108 del 05/10/2020);

ATTESE le disposizioni di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ;

VISTA la dichiarazione in atti, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che:

- l'istante è residente con il soggetto affetto da handicap;
- l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

PRECISATO che il dipendente (matricola 53092), non ha mai usufruito di congedo retribuito per il congiunto in argomento, secondo le prerogative della succitata normativa;

RITENUTO potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n. 151;

RITENUTO, altresì, in considerazione della circostanza che la Commissione Medica competente ha programmato la diagnosi funzionale nel mese di agosto 2021, di concedere il periodo di congedo straordinario richiesto fino al 31 agosto 2021;

PRECISATO che al dipendente è posto l'obbligo di comunicare tempestivamente l'esito della conclusione dell'iter sanitario di revisione;

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

## DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 53092), inviata in data 28/09/2020 e concedere allo stesso il periodo di congedo retribuito di n. 324 giorni a decorrere dal 09/10/2020 e fino al 31/08/2021 compreso, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'A.S.L. di competenza;
2. di porre l'obbligo al dipendente di comunicare tempestivamente l'esito dell'iter sanitario di revisione qualora completato nel corso del mese di agosto 2021;
3. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento il dipendente (matricola 53092) fruirà di 300 gg. di congedo, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5<sup>^</sup> del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
4. di precisare che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (€ 36.645,00) e la contribuzione figurativa (€ 12.092,86) spettano fino ad un importo complessivo massimo, per l'anno 2020, di € 48.738,00 (arrotondato all'unità di euro) per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 9 del 29/01/2020;
5. di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, della 13<sup>^</sup> mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
6. di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*